

MILANO 3 - BASIGLIO

REGOLAMENTO COMPENSORIALE

Parte Prima

1) Fanno parte del comprensorio di Milano 3 i complessi residenziali e le relative aree di pertinenza, quali risultanti dai rispettivi titoli, realizzati e che saranno realizzati all'interno dell'area contornata con linea continua nel tipo planimetrico allegato sotto A al presente regolamento, in conformità alle previsioni della Convenzione Urbanistica ed atti successivi di cui all'art. 3.

Il suddetto tipo planimetrico non vincola peraltro quanto all'esattezza delle superfici e dei confini.

I partecipanti al comprensorio, proprietari di unità immobiliari site nei suddetti complessi residenziali, sono obbligati per sé, successori ed aventi causa, ad osservare il presente regolamento.

2) All'interno dell'area contornata con linea continua nel suddetto tipo planimetrico saranno beni comprensoriali quei beni destinati a servire i complessi residenziali di cui al precedente art. 1 che siano acquisiti dal comprensorio per l'esplicazione dei servizi di sua competenza o per la propria organizzazione funzionale.

Tali beni possono avere, ad esempio, le seguenti destinazioni: aree destinate a verde, strade veicolari (comprese le strade di disimpegno delle aree condominiali), percorsi pedonali — ciclabili, aree di gioco per bambini, zone di sosta, parcheggi, specchi d'acqua ecc., il tutto con relative infrastrutture (illuminazione, drenaggi, irrigazione ecc.).

Pur non essendo compresa nell'area di cui al suddetto tipo planimetrico sarà bene comprensoriale la strada di collegamento — e le adiacenti aree a verde — tra « Milano 3 » e la Via Grandi di Rozzano, individuata con retino chiaro nello stralcio riportato nel ridetto tipo planimetrico; detto bene sarà inoltre gravato da servitù di passaggio anche ad uso pubblico nonché di accesso, di sovrappasso, di acquedotto, di apertura di accessi come meglio descritte nell'atto del 5/3/1980 n. 37282/4590 di repertorio notaio Dott. Ferruccio Brambilla di Milano.

Alla proprietà comprensoriale su detta strada compete inoltre l'onere della gestione, spurgo e manutenzione delle tombinature delle rogge Viquarterio, Corio, Benzonetta, Carlesca e Mortirolo sottopassanti la strada campestre adiacente alla ridetta strada.

3) Gli immobili comprensoriali insisteranno su fondi di cui alla Convenzione Urbanistica deliberata dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 26/4/75 atti n. 12, approvata dal competente organo regionale con nulla osta n. 14842 del 6/5/75, ratificata in data 12/7/1976 con atto notaio Dott. Guido Roveda, repertorio n. 22661/5695, registrato a Milano, Atti Pubblici il 29/7/1976 al n. 13017, trascritto a Milano 2 il 6/8/1976 al n. 34441/ 28952.

Detta Convenzione è stata integrata con atto deliberato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 16/7/1977 atti n. 29, approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 9/11/1977 atti n. 12416 e con atto deliberato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 16/7/1977 atti n. 30, approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 2/8/1977 atti n. 77005; i suddetti atti integrativi sono stati ratificati con atto autenticato dal notaio Dott. Guido Roveda in data 21/3/1980 al n. 34430 di repertorio, depositato negli atti dello stesso notaio con verbale in pari data n. 34431/7829, registrato a Milano Atti Pubblici il 3/4/1980 al n. 7849 Serie I e trascritto a Milano 2 con nota del 17/4/1980.

La richiamata Convenzione Urbanistica è stata ulteriormente integrata con atto deliberato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 19/4/1980 atti n. 14 approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 15/10/1980 atti n. 107108/4 in corso di conferma e perfezionamento.

Pertanto detti immobili comprensoriali saranno soggetti alle prescrizioni urbanistiche contenute nei suddetti atti.

Fino a che il Comune non assumerà direttamente la gestione e la manutenzione dei beni di cui agli artt. 7-8-9 della Convenzione ed atti successivi, tutti i suddetti beni saranno in godimento del comprensorio, a carico del quale saranno la relativa gestione e manutenzione.

Qualora al momento dell'ultimazione di Milano 3 o comunque al compimento dell'ottavo anno dall'inizio dell'amministrazione comprensoriale il Comune, nonostante formale messa in mora, non avesse ancora provveduto ad acquistare la proprietà dei beni previsti dalla convenzione ed atti successivi ed affidati in manutenzione al comprensorio, tutti detti beni dovranno intendersi ceduti pro quota e senza ulteriore corrispettivo, alle singole unità immobiliari dei complessi residenziali facenti parte del comprensorio di Milano 3. In tal caso gli stessi saranno beni comprensoriali con l'obbligo di ritrasferirli, sempre senza alcun corrispettivo, al Comune a sua richiesta.

4) Su tutti gli immobili comprensoriali graveranno le servitù necessario alla distribuzione dei servizi generali (quali: acqua, riscaldamento, gas metano, energia elettrica, telefono, fognatura, controllo centralizzato ecc.) nonché ogni altra resa palese dalla destinazione dei beni e dai vincoli attuali e futuri.

Pertanto gli enti erogatori hanno diritto di accedere alle parti comuni comprensoriali per la gestione e manutenzione degli impianti di rispettiva competenza.

Le aree destinate a strade veicolari ed a percorsi pedonali-ciclabili hanno destinazione e saranno gravate da servitù di uso pubblico.

E' fatto comunque salvo il diritto dei complessi di cui all'art. 6 a vedere consentito l'accesso a chiunque ne abbia interesse e conseguentemente ad installare senza corrispettivo su aree e manufatti di proprietà comprensoriali la relativa segnaletica, fatti salvi gli opportuni criteri di omogeneità e decoro.

5) Gli immobili comprensoriali così come realizzati non potranno essere modificati neppure nelle loro componenti estetiche.

Sono altresì immodificabili le parti comuni dei complessi residenziali di cui all'art. 1 e le parti di proprietà esclusiva di detti complessi, visibili dall'esterno quali, a titolo esemplificativo: facciate, giardini, serramenti, antenne ecc. E ciò in quanto fanno parte, anche dal punto di vista estetico, del sistema urbanistico di Milano 3, così come risulta dai rispettivi titoli. Saranno ammesse le sole modificazioni che siano approvate, in quanto migliorative della situazione esistente, oltre che, se necessario, dalle competenti autorità, dalla commissione tecnica di cui all'art. 1 punto 1.4 della Parte Seconda.

Tali vincoli sono posti nell'interesse di ciascun partecipante al comprensorio e della Cantieri Riuniti Milanesi S.p.A. e suoi aventi causa la quale ha specifico interesse al mantenimento dell'attuale sistemazione urbanistica ed estetica di Milano 3 nel suo complesso.

6) Non sono beni comprensoriali :

- aree e manufatti da cedere al Comune in base a quanto previsto dagli atti di cui all'art. 3 e/o da ulteriori atti che vengano eventualmente stipulati in prosieguo;
- immobili e relative pertinenze, adibiti ad attività commerciale, direzionale, sportiva, religiosa, turistica, ricettiva, di ristoro ed a servizi tecnologici di proprietà di terzi o comunque da cedere agli enti erogatori in base alle relative convenzioni e sempre fatto salvo il competente regime giuridico. I complessi adibiti ad attività commerciale, direzionale, sportiva, religiosa, turistica, ricettiva, di ristoro, siti all'interno dell'area contornata con linea continua nel tipo planimetrico allegato sotto A non partecipano al comprensorio. Essi tuttavia potranno partecipare ai servizi comprensoriali di cui intenderanno usufruire convenendone con l'amministrazione comprensoriale le condizioni, le modalità ed i corrispettivi.

7) Saranno servizi comprensoriali quelli destinati funzionalmente all'utilità dei complessi residenziali facenti parte del comprensorio. Saranno comunque servizi comprensoriali:

- manutenzione e disciplina dell'uso dei beni comprensoriali;
- illuminazione, pulizia, disinfestazione di aree comprensoriali;
- controllo centralizzato funzionamento impianti e servizi ed interventi;
- gestione e manutenzione dei beni di cui all'art. 3 sino al momento della loro assunzione da parte del Comune;
- manutenzione dei beni di proprietà di singoli complessi affidata all'amministrazione comprensoriale. L'amministrazione comprensoriale potrà assumere l'esercizio di servizi di interesse di singoli complessi o di una pluralità di singole unità immobiliari. Le relative spese saranno a carico delle singole proprietà interessate;

— gestione, spurgo e manutenzione delle tratte dei cavi con i relativi manufatti:

Renoncino, Corio, Benzonetta, Carlesca, Basiglio, Fontanile Villa-maggiore,

Mortirolo, interessanti beni comprensoriali o comunque la realizzazione di

Milano 3. Sono attualmente servizi comprensoriali:

— vigilanza ed informazioni;

— collegamento automobilistico a mezzo pullman.

Parte Seconda

1) Sono organi del comprensorio:

1.1) l'assemblea comprensoriale.

Sono partecipanti al comprensorio quanti risultano proprietari di unità immobiliari site nei complessi residenziali di cui all'ari. 1 della Parte Prima in forza di regolare titolo conformemente a quanto disposto dagli artt. 2643 e 2644 del Codice Civile.

Ogni partecipante risponde di tutti gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al comprensorio fino al momento in cui siano stati comunicati e documentati all'amministrazione comprensoriale l'avvenuto trasferimento della proprietà e la relativa trascrizione con l'assunzione da parte dell'acquirente di tutti i suddetti obblighi.

Per tutte le comunicazioni riguardanti i partecipanti, gli stessi si intendono domiciliati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto all'amministrazione comprensoriale.

L'assemblea comprensoriale è costituita dai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del comprensorio che possono intervenire anche a mezzo di rappresentanti.

Nell'ambito di ogni condominio i proprietari delle relative unità immobiliari in sede assembleare nominano, con le maggioranze di cui all'ari. 1136 2° e 3° comma, un rappresentante comune comprensoriale ed un suo sostituto che durano in carica un anno.

Detto rappresentante comune o, in caso di suo impedimento il relativo sostituto, rappresenta in sede comprensoriale fino a revoca anche ai fini del

calcolo delle maggioranze numeriche e per valore tutti i condomini partecipanti al condominio dalla cui assemblea è stato nominato ad eccezione di quelli che abbiano espresso in tale sede voto contrario.

Tale rappresentanza si intenderà revocata da quei partecipanti che intervengano all'assemblea personalmente od a mezzo di altra persona delegata successivamente alla nomina del rappresentante comune o comunque che abbiano comunicato per iscritto all'amministrazione comprensoriale che non intendono essere rappresentati dal rappresentante comune in quel momento in carica.

Le deleghe a partecipare all'assemblea comprensoriale devono essere formulate per iscritto e non possono essere conferite né agli amministratori condominiali né all'amministratore comprensoriale né a partecipanti proprietari di unità site in altri complessi residenziali.

L'assemblea comprensoriale nomina due rappresentanti e due sostituti per il caso di loro impedimento, destinati a far parte della commissione tecnica di cui al punto 1.4 che durano in carica fino a revoca.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere in apposito libro registro tenuto dall'amministratore. 1.2)L'amministratore.

L'amministratore viene nominato dall'assemblea ed ha i poteri ed i doveri, per quanto compatibili, di cui alle norme di legge e comunque i seguenti :

- acquista i beni mobili e mobili registrati;
- disciplina l'uso dei beni e servizi comprensoriali;
- assume e licenzia il personale addetto ai servizi comprensoriali in genere;
- istituisce eventuali ulteriori servizi di interesse comprensoriale;
- stipula contratti anche pluriennali relativi ai beni ed ai servizi comprensoriali o comunque gestiti dal comprensorio;
- accetta la consegna dei beni anche immobili per conto del comprensorio e ne riconosce la destinazione, l'individuazione e lo stato;

- prescrive ai complessi immobiliari ed ai singoli partecipanti facenti parte del comprensorio di Milano 3, fissandone anche i termini e le modalità, l'esecuzione di lavori di manutenzione inerenti a facciate, serramenti ed a qualsiasi elemento che faccia parte della struttura esterna dei fabbricati, dei giardini e dei cortili ecc. la cui omissione possa nuocere all'estetica del comprensorio di Milano 3;
- approva le decisioni dei complessi facenti parte del comprensorio, assunte per iniziativa degli stessi, relative alla esecuzione dei lavori di cui al precedente punto e dei lavori riguardanti zone di proprietà degli stessi o di singoli condomini ma strutturalmente collegate fra loro o con beni di proprietà comprensoriale, verificando la conformità di tali decisioni alle esigenze funzionali ed estetiche dell'intero comprensorio;
- stipula convenzioni con terzi per l'utilizzo di beni e servizi comprensoriali o gestiti dal comprensorio;
- gestisce i beni di cui all'art. 3 della Parte Prima sino all'assunzione di detta gestione da parte del Comune;
- gestisce e/o mantiene beni o servizi che, pur non essendo comprensoriali, facciano carico a più complessi del comprensorio di Milano 3 o siano comunque affidati al comprensorio dai partecipanti o dai terzi convenzionati, purché si tratti di beni o servizi dei partecipanti o di proprietà adiacenti al comprensorio. Gli oneri relativi saranno ripartiti proporzionalmente tra le proprietà interessate a cura dell'amministratore comprensoriale ;
- riscuote mediante richiesta ai legali rappresentanti dei complessi interessati, previa ripartizione tra gli stessi, un primo versamento di accanto pari al 40% del preventivo approvato dall'assemblea ovvero di quello dell'esercizio precedente qualora il preventivo non fosse ancora approvato, da versarsi all'inizio di ogni esercizio di gestione; un secondo versamento di acconto, pari al 30% del preventivo approvato dall'assemblea, da versarsi entro il 150° giorno successivo all'inizio della gestione; un terzo versamento, pari al saldo del preventivo approvato dall'assemblea da versarsi

entro il 240° giorno successivo all'inizio della gestione; il conguaglio dovrà essere versato, sulla scorta del bilancio consuntivo, entro 20 giorni dall'approvazione del medesimo; ogni versamento deve essere effettuato presso l'amministrazione comprensoriale;

- ha la rappresentanza legale del comprensorio e cura gli interessi del comprensorio anche nei confronti del Comune e dei terzi in genere;
- ha la facoltà di vietare, anche parzialmente e senza alcun indennizzo, l'uso ed il godimento dei beni comprensoriali in caso di necessità per lo svolgimento di opere e lavori;
- provvede, ove richiesto, a coordinare i rapporti di singoli condomini e complessi interessati nei confronti di fornitori di beni e servizi; in particolare a coordinare le modifiche della normale erogazione del riscaldamento per i complessi immobiliari collegati ad una stessa centrale termica. A tal fine, dopo aver ricevuto da parte di un complesso la richiesta di un servizio supplementare di riscaldamento, l'amministratore richiede agli altri complessi collegati alla stessa centrale termica la rispettiva decisione e, verificata la esistenza di una maggioranza favorevole (oltre il 50% della volumetria risultante dalle concessioni edilizie), provvede a richiedere alla società erogatrice le modifiche approvate curandone l'esecuzione in conformità alle modalità vigenti con detta società.

Il servizio così richiesto, ove non sussista la possibilità di separata erogazione, è obbligatorio anche per i complessi che si fossero espressi in senso contrario.

(1.3) II Comitato Comprensoriale.

L'amministratore del comprensorio è coadiuvato da un Comitato Comprensoriale eletto a maggioranza semplice dall'assemblea fra i partecipanti del comprensorio.

Esso è composto da 5 membri effettivi e da 3 membri supplenti che durano in carica un anno.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ogni caso di loro impedimento.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi componenti effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il Comitato e ciascuno dei suoi membri ha diritto di verificare la regolare tenuta della contabilità comprensoriale e di controllare l'operato dell'amministratore. In particolare verifica la conformità del consuntivo alle risultanze della contabilità comprensoriale. I membri del Comitato non hanno diritto a compenso, salvo rimborso delle spese vive. 1.4) La commissione tecnica.

La commissione tecnica è costituita da:

- l'amministratore del comprensorio;
- un rappresentante della Cantieri Riuniti Milanesi S.p.a.;
- due membri nominati dall'assemblea comprensoriale;
- un architetto nominato dall'Ordine degli Architetti di Milano.

L'amministratore del comprensorio dovrà richiedere all'Ordine degli Architetti l'indicazione di una terna di professionisti (un titolare e due supplenti). In difetto, tale richiesta potrà essere fatta da uno degli altri componenti la commissione. Il compenso dovuto al professionista è a carico del comprensorio; nessun compenso è dovuto ai restanti componenti la commissione.

La commissione delibera su quanto previsto all'art. 5 della Parte Prima; esprime altresì pareri non vincolanti in ordine ad ogni problema di natura impiantistica, funzionale, estetica e di natura urbanistica ove richiesto dalla Cantieri Riuniti Milanesi S.p.a., dall'amministratore comprensoriale o dai legali rappresentanti dei singoli complessi.

Esso si riunisce su richiesta anche informale di uno dei componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Parte Terza

- 1) Ai partecipanti al comprensorio ed ai loro aventi causa è fatto divieto di:
 - a) posteggiare o comunque di far sostare autovetture, cicli, motocicli, caravan, autocarri di qualsiasi tipo e dimensione, carrelli per il trasporto di

imbarcazioni e simili nelle aree comprensoriali. L'amministratore può procedere alla rimozione forzata di detti veicoli, addebitandone l'onere ai trasgressori. Le zone a posteggio sono destinate unicamente a vetture e motocicli; i suddetti veicoli non devono essere lasciati in posteggio ricoperti da teli di protezione ;

b) percorrere le strade veicolari di Milano 3 in modo da costituire pericolo per persone e cose. Su dette strade sono ammessi solo veicoli abilitati alla circolazione sulle pubbliche strade. Sui percorsi pedonali-ciclabili sono ammessi: le biciclette e simili, i mezzi meccanici impiegati nella manutenzione dei beni del comprensorio e degli enti erogatori dei servizi nonché i veicoli di trasporto per handicappati, gli automezzi del servizio vigilanza con esclusione di qualsiasi altro veicolo motorizzato;

e) lasciare giocare i bambini al di fuori delle apposite zone ed al di fuori degli orari prescritti dall'amministratore del comprensorio;

d) affidare al personale del comprensorio qualsiasi incarico;

e) occupare in qualsiasi modo con materiali e suppellettili di qualunque genere, le strade, i marciapiedi e tutti gli altri luoghi di uso comune;

f) tenere animali che possano creare molestia a terzi o la cui presenza contrasti, comunque, con le disposizioni dei competenti uffici di igiene. Gli animali domestici non devono essere lasciati liberi nei luoghi comuni; i cani devono altresì essere muniti di museruola e non possono essere condotti in luoghi contrassegnati dal relativo divieto (ad esempio: campo giochi, giardini ecc.);

g) lavare veicoli nei luoghi comuni;

h) gettare immondizie, acqua o qualsiasi altro oggetto da finestre, logge e terrazzi; i) recare danno alle zone sistemate a verde ed a giardino;

l) collocare su logge, finestre, terrazzi e parti comuni: biancheria, indumenti, suppellettili, reti, graticci, mobili, targhe e simili e comunque tutto ciò che possa nuocere all'assetto estetico degli stabili;

m) applicare alle finestre ed alle logge delle facciate tende e dispositivi

di protezione esterni diversi per tipo, forma e colore dal modello unico adottato dai rispettivi complessi e difformemente dalle modalità di installazione stabilite ;

n) collocare nelle fioriere dei terrazzi e delle logge piante e cespugli che per dimensione e forma siano ritenuti, a giudizio insindacabile dell'amministratore comprensoriale, non confacenti all'estetica del comprensorio;

o) di installare antenne di qualsiasi specie oltre a quelle comuni e di installare cavi sulle parti comuni;

p) sporcare ed imbrattare i luoghi di uso comune;

q) fare in genere alcuna cosa in ispregio alle vigenti leggi e regolamenti edilizi, di igiene e di polizia o che comunque possa arrecare danno o disturbo a terzi;

r) arrecare molestia con rumori, in particolare dalle ore 22 alle ore 8;

s) apportare modificazioni di cui all'art. 5 della Parte Prima senza l'osservanza di quanto ivi previsto.

E' fatto inoltre obbligo ai partecipanti al comprensorio ed ai loro aventi causa di:

t) provvedere ad adeguata e decorosa manutenzione delle parti comuni e di quelle parti delle proprietà esclusive visibili all'esterno; in caso d'inosservanza l'amministrazione condominiale e/o i singoli proprietari interessati saranno tenuti all'effettuazione dei lavori in conformità alle prescrizioni dell'amministrazione comprensoriale.

Le suddette norme sono poste nell'interesse di tutti i partecipanti al comprensorio, della Cantieri Riuniti Milanese S.p.A. e/o suoi aventi causa che ha specifico interesse al mantenimento dell'ordine, del decoro e dell'estetica di Milano 3.

La violazione dei suddetti divieti e l'inosservanza dei suddetti obblighi, constatate e contestate da una guardia comprensoriale di Milano 3 o, comunque, da un incaricato dell'amministrazione comprensoriale, comporta, a carico del trasgressore, il pagamento di una somma fino ad un massimo di L. 100.000 a giudizio dell'amministratore, a titolo di penale convenzionale oltre all'onere

per l'eventuale eliminazione dello stato di fatto vietato ed al risarcimento degli eventuali danni. L'importo dovuto a titolo di penale convenzionale viene addebitato ai trasgressori e viene accreditato al conto generale comprensoriale.

2) L'esercizio comprensoriale si chiude il 31 maggio di ogni anno. Le spese relative a beni e servizi comprensoriali vengono addebitati, previa deduzione di quanto a carico di specifici utenti, che sono tenuti al versamento degli importi dovuti entro gg. 20 dal ricevimento delle relative richieste, proporzionalmente ai complessi di cui all'ari. 1 della Parte Prima in conformità a quanto previsto al successivo art. 4. I complessi di cui sopra sono tenuti a rimettere al comprensorio le quote a carico dei rispettivi proprietari.

3) Sulle somme non versate entro i venti giorni successivi alle scadenze di cui all'ari. 1 punto 1.2 della Parte Seconda decorrono dalle suddette scadenze gli interessi annui calcolati ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di otto punti.

Fermo quanto sopra, dopo 60 giorni da ogni scadenza l'amministratore può agire per ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione (art. 63 disp. att. trans. C.C.).

4) La proprietà dei beni comprensoriali e la partecipazione alle spese comprensoriali competono ai partecipanti in proporzione alle volumetrie di concessione edilizia dei rispettivi complessi; all'interno dei complessi costituiti in condominio la quota di proprietà comprensoriale spetta ai proprietari delle singole unità immobiliari in base alle rispettive quote di proprietà sui beni comuni condominiali; fermo l'obbligo dei singoli condomini nei confronti dell'amministrazione comprensoriale, all'interno di essi, le spese comprensoriali vengono ripartite in conformità ai relativi regolamenti condominiali.

NORME TRANSITORIE

1) I singoli fabbricati residenziali di ogni complesso residenziale partecipano al comprensorio a far tempo dalla data di consegna della prima unità immobiliare, quale risulta da quanto previsto alla Parte Seconda, punto 1.1, 1° e 2° comma. Dalla data di consegna della prima unità immobiliare del-

l'ultimo fabbricato residenziale tutte le unità immobiliari del complesso in questione partecipano al comprensorio.

Alla data della consegna della prima unità immobiliare sita nell'ultimo fabbricato dell'ultimo complesso residenziale l'intero comprensorio si intenderà ultimato.

2) La tabella definitiva di comproprietà sui beni comprensoriali e di ripartizione delle spese fra i singoli complessi residenziali, di cui all'art. 1 della Parte Prima, verrà redatta dall'amministratore entro quattro mesi dalla ultimazione di Milano 3, in conformità ai criteri indicati all'art. 4 della Parte Terza. In caso di contestazioni, la suddetta tabella sarà redatta, in sede transattiva e con poteri di mero arbitrio, da un arbitratore nominato, su istanza della parte interessata più diligente, dal Presidente del Consiglio degli Ingegneri di Milano.